

COMUNICATO STAMPA

EEMS Italia S.p.A. ha depositato in data odierna presso il Tribunale di Rieti il ricorso per l'omologazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis, primo comma, L.F., dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato il 27 novembre 2013 con il pool di banche creditrici composto da Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Unione di Banche Italiane, Banco Popolare, Royal Bank of Scotland.

Con riferimento alla stipula in data 27 novembre 2013 dell'accordo di ristrutturazione del debito tra EEMS Italia S.p.A. (di seguito la "Società) ed il Pool di banche creditrici (si veda comunicato stampa del 27 novembre 2013, disponibile sul sito internet www.eems.com), si segnala che in data odierna la Società ha depositato presso il Tribunale di Rieti il ricorso, ex art. 182–bis, primo comma, Legge Fallimentare, per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione in questione, producendo tra l'altro la relazione redatta dal professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), L.F., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al citato art. 182-bis L.F.

Si ricorda (e al riguardo si fa ancora rinvio al comunicato stampa del 27 novembre 2013, disponibile sul sito internet www.eems.com) che il passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione entro e non oltre il 26 marzo 2014 costituisce una delle condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione, insieme all'emissione del provvedimento di "esenzione OPA" da parte di Consob entro il 26 marzo 2014, all'adozione da parte dell'assemblea straordinaria della Società delle delibere previste dall'accordo, e al mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437-bis del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% (due per cento) del capitale sociale della Società, in relazione alla delibere previste dall'accordo (restando in ogni caso ferma la facoltà della Società con il consenso di tutte le Banche di rinunciare a tale ultima condizione).

In pendenza del periodo di avveramento delle condizioni sospensive, le banche del Pool si sono comunque impegnate a non esigere il pagamento dei Debiti, a non azionare i diritti loro spettanti per il pagamento degli stessi, e a non azionare alcuno dei rimedi previsti dal "facilities agreement" del 10 maggio 2007.



In caso di avveramento delle condizioni sospensive entro i termini indicati, l'accordo produrrà i propri effetti dalla data di stipula dello stesso (27 novembre 2013).

In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive entro i termini indicati, l'accordo si intenderà definitivamente privo di efficacia tra le parti.

Cittaducale (Rieti), 5 dicembre 2013.